



MIUR
Dipartimento per la Programmazione
D.G.A.I. – Ufficio
IV



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
“Competenze per lo
Sviluppo”



Allegato n. 3 del Verbale n.1 del 19/06/2019

REGOLAMENTO

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

(art. 11 del T. U. di cui al D.lgs. 297/1994, così come novellato dalla Legge 107/2015, art. 1, comma 129)

Art. 1 - Presso l'Istituto Comprensivo “S.G.Bosco- Buonarroti” di Giovinazzo è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la Valutazione dei docenti, ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Art. 2 – Durata

Il Comitato di Valutazione dura in carica tre anni.

Art. 3 – Composizione

Il Comitato di Valutazione è costituito dai seguenti componenti:

- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio d'Istituto.
- due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio d'Istituto.
- un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

L'organo collegiale, come previsto dall'art. 37 del Testo Unico, è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Art. 4 – Funzioni

Il Comitato di Valutazione dei docenti svolge i seguenti compiti.

- individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.
 - dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.

- c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine, il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma 129, punto 4
 - valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato ed il Consiglio d'Istituto provvede all'individuazione di un sostituto (Legge 107/2015, art. 1 comma 129, punto 5)
 - esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente (ex D.Lgs. 297/1994, art. 501)

Art. 5 – Presidenza

1. Il Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato; affida le funzioni di segretario ad un docente del Comitato stesso; autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario.
3. Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente del Comitato, provvede alla convocazione delle sedute.
4. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Presidente.
5. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico, e precisare che l'organo, a seconda della funzione da svolgere, è convocato nella sua composizione al completo o nella composizione prevista al n. 4 del comma 129 dell'art.1 della Legge n. 107/2015 (dal DS e dai docenti con l'integrazione del docente a cui sono affidate le funzioni di tutor).
6. L'atto di convocazione deve essere inviato a tutti i componenti almeno 5 giorni prima della seduta ordinaria fatti salvi i casi particolari che rendano necessaria una convocazione in via d'urgenza.
7. L'atto può essere recapitato anche a mezzo e-mail.
8. L'atto è contestualmente pubblicato sul sito ufficiale dell'istituto.
9. Il Presidente può convocare il Comitato anche quando la metà più uno dei componenti in carica lo abbia motivatamente richiesto. La richiesta di convocazione, sottoscritta dai componenti interessati, deve essere rivolta al Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
10. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Comitato. Può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti e richiamato all'ordine, sospendere ed aggiornare ad altra seduta.

Art. 6 – Ordine del giorno

1. La seduta deve trattare gli argomenti nella successione con la quale sono stati iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Comitato, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione
3. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Comitato non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto unanime e, solo se presenti tutti i componenti in carica, il Comitato può, per le sole questioni di urgenza documentate, deliberare di discutere argomenti non presenti all'ordine del giorno.

Art. 7 – Validità della seduta

1. La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti.

2. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà l'avvio ai lavori.

Art. 8 – Pubblicità delle sedute

Le sedute non sono pubbliche.

Art. 9 – Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. Pertanto, saranno computati i voti favorevoli e quelli contrari, mentre gli astenuti (al pari delle schede bianche o nulle, nel caso di votazione a scrutinio segreto) concorreranno a determinare il quorum costitutivo, ma non quello deliberativo.
2. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 10 – Votazione

1. La votazione avviene dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione.
2. Per qualsiasi decisione da assumere, il voto è palese; la votazione può avvenire per alzata di mano o per appello nominale, con registrazione dei nomi.
3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone.
4. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Art. 11 – Verbalizzazione

1. Il verbale deve contenere tutti gli atti o fatti ragionevolmente e strettamente funzionali alle finalità per cui si dispone la verbalizzazione.
2. Il verbale è redatto dal segretario nominato dal Presidente.
3. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta indicando: i termini della convocazione (data e numero di protocollo), la data, l'ora, il luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi, con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno.
4. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
5. Il verbale deve essere letto e approvato al termine della seduta.

Art. 12 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei componenti del Comitato.
2. La pubblicità delle delibere del Comitato deve avvenire mediante pubblicazione all'albo online dell'Istituto, entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta, tenuto conto di quanto previsto in materia di tutela della privacy.

Art. 13 – Decadenza e surroga dei membri

1. I membri eletti, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati, così come previsto dal D.Lgs. 297/1994, art. 35.
2. Il Presidente quando accerta che un membro non è intervenuto senza giustificazione a tre riunioni consecutive, comunica al Comitato la decadenza di tale membro e pone all'ordine del giorno la surroga con il primo dei non eletti nel Collegio dei docenti (se trattasi di membro docente scelto dal Collegio) o nel Consiglio d'Istituto (se trattasi di rappresentante dei genitori o membro docente scelto dal Consiglio).
3. La stessa procedura è utilizzata per la sostituzione di docenti o genitori che abbiano perso i

requisiti di eleggibilità o per eventuali dimissioni.

4. Le dimissioni devono essere consegnate al Presidente che ne informerà il Comitato.
5. Il Presidente, sentiti gli altri membri del Comitato, può richiedere le dimissioni di un membro qualora esistano motivi che contrastino con le finalità educative dell'Istituto.

Art. 14 – Compensi

Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso.

Art. 15 – Obblighi dei membri del Comitato

Tutti i membri del Comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.lgs 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.lgs 196/2003.

Art. 16 – Modifica e/o integrazione del Regolamento

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente Regolamento sarà oggetto di deliberazione dell'Organo stesso e dettata prioritariamente dall'evoluzione, e conseguente recepimento, della relativa normativa.

Approvato dal Comitato di Valutazione dei docenti dell'Istituto Comprensivo "S.G.Bosco-Buonarroti di Giovinazzo in data 19 Giugno 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Paola Scorza

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. N. 39/1993